

**TESTO COORDINATO DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE
DI GEAT S.p.A. PER AGGIORNAMENTO IN BASE AL D.LGS. 175/2016 E
TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/11/2016 da sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei Soci entro il 31/03/2017

Articoli modificati: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 23 bis, 23 ter, 24, 25, 26, 27, 28 (artt. 9 e 10 integralmente sostituiti, scompare numerazione 22bis, 23 bis e ter).

ARTICOLI COME DA TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI STATUTARI
<p><u>Art. 1 - Denominazione</u></p> <p>E' costituita la Società per azioni denominata "GEAT S.P.A."</p>	<p><u>Art. 1 -Denominazione</u></p> <p>E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e ss. c.c. e del D. Lgs. 175/2016 una Società a responsabilità limitata finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria sotto la denominazione "GEAT S.R.L."</p>
<p><u>Art. 4 - Oggetto</u></p> <p>La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art. 30 del T.u. n. 267/2000, dei servizi strumentali all'attività di quest'ultimi o delle funzioni amministrative di competenza dei medesimi, nelle aree di operatività sotto indicate:</p> <p>a) gli interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico;</p> <p>b) gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed incremento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche, con le relative pertinenze;</p> <p>c) la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;</p> <p>d) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari;</p> <p>e) l'installazione, manutenzione e ge-</p>	<p><u>Art. 4 - Oggetto</u></p> <p>Entro il limite generale costituito dall'obbligo di effettuare oltre l'80 % del proprio fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società, GEAT S.R.L. ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli Enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art. 30 del T.U. n. 267/2000, dei servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale per lo svolgimento di attività sotto indicate:</p>

stione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse energetiche;

f) la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;

g) la progettazione, costruzione e manutenzione dei parcheggi pubblici;

h) le operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere;

i) le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, alla sicurezza dei cittadini;

l) le attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche;

m) le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture private, i servizi istituzionali correlati all'evento del decesso;

n) i servizi di ristorazione nelle Scuole comunali;

o) i servizi di telecomunicazioni e/o informatici;

Le prestazioni sopraindicate, che la Società svolge in regime di affidamento diretto, sono definite unilateralmente dagli enti soci o dagli enti affidanti sulla base di appositi disciplinari.

La Società può svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali e accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.

GEAT S.P.A. non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre società o enti che non siano finalizzate allo svolgimento di una missione strumentale.

GEAT S.P.A. può stipulare contratti e

1. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche;
3. realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero organizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attraverso contratti di partenariato;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.

Nell'ambito di quanto sopra la Società può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) gli interventi di gestione, manutenzione, amministrazione, conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico anche attraverso la compravendita di immobili;
- b) gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed incremento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche, con le relative pertinenze;
- c) la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;
- d) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari;

compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse.

- e) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse energetiche;
- f) la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- g) la progettazione, costruzione e manutenzione dei parcheggi pubblici;
- h) le operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ricreative ed eventi in genere;
- i) le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, **ivi compreso lo spazzamento urbano e la raccolta differenziata dei rifiuti**, alla sicurezza dei cittadini;
- j) le attività correlate all'accertamento e alla riscossione delle entrate pubbliche;
- k) le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepolture private, i servizi istituzionali correlati all'evento del decesso;
- l) i servizi di ristorazione nelle Scuole comunali;
- m) i servizi di telecomunicazioni e/o informatici.

~~Le prestazioni sopra indicate, che la Società svolge in regime di affidamento diretto, sono definite unilate-~~

	<p>ralmente dagli enti soci o dagli enti affidanti sulla base di appositi disciplinari.</p> <p>La Società inoltre può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate e partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; - stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi, materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e razionale gestione delle proprie risorse.
<p>Art. 5 - Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 7.530.943,00 (settemilionicinquecentotrentamilanovecentoquarantatré) ed è rappresentato da numero 7.530.943 (settemilionicinquecentotrentamilanovecentoquarantatré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2346 codice civile, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi e pertanto lo stato di socio possa risultare unicamente dai libri sociali.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.</p> <p>Per addivenire alla copertura del fab-</p>	<p><u>Art. 5 - Capitale sociale</u></p> <p>Il capitale sociale è di Euro 7.530.943,00 (settemilionicinquecentotrentamilanovecentoquarantatré) diviso in quote ai sensi di Legge.</p> <p>Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale anche non in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.</p> <p>Può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla Legge.</p> <p>Salvo diverse determinazioni, i fi-</p>

<p>bisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto capitale in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.</p> <p>Può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.</p>	<p>finanziamenti in favore della società devono considerarsi infruttiferi.</p>
<p>Art. 6 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio</p> <p>La Società é a totale capitale pubblico; il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni, Province, Regioni ovvero da Enti Pubblici operanti a livello regionale o locale.</p> <p>Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le società a totale partecipazione pubblica, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge.</p> <p>Le società opera in presenza di un rapporto di delegazione interorganica, ovvero in house, e l'Ente Pubblico procede all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo. La società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione e controllo e fornisce il reporting semestrale all'Ente Pubblico di controllo.</p>	<p><u>Art. 6 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio</u></p> <p>La Società é a totale capitale pubblico; il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni, Province, Regioni o comunque da Enti Pubblici operanti a livello regionale o locale.</p> <p>Ai fini del presente statuto sono considerati Enti Pubblici anche le società a totale partecipazione pubblica, il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge.</p> <p>Le Società opera in presenza di un rapporto di delegazione interorganica, ovvero secondo il modello del c.d. in house providing, e quindi gli Enti Pubblici soci procedono all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei confronti della Società.</p> <p>La Società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione e controllo e fornisce reporting periodici agli Enti Pubblici soci.</p>
<p><u>Art. 7 - Azioni</u></p> <p>Le azioni sono nominative ed indivisibili.</p> <p>La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente statuto. Non è consentita l'emissione di azioni postergate (art. 2348 Cod. Civ.) di azioni correlate (art. 2350</p>	<p><u>Art. 7 - Quote sociali</u></p> <p>I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.</p> <p>É da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione ido-</p>

Cod. Civ.), di azioni senza diritto di voto o a voto limitato (art. 2351 Cod. Civ.).

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica del capitale sociale.

Art. 8 - Detenzione e trasferimento di azioni

Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora un socio intenda trasferire ad enti pubblici terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata r.r. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita, e se la prelazione possa essere esercitata per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata rr. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata r.r., delle proposte di acquisto pervenute. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra il socio potrà aliena-

neo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse a titolo oneroso o gratuito è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'eventuale acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. I soci potranno esercitare la prelazione, entro trenta giorni dalla ricevimento di detta comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno inviato agli amministratori e al socio alienante. Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, le quote da trasferire saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale sociale da ciascuno possedute. In caso di aumento del capitale sociale si applicano le disposizioni di Legge.

re le proprie azioni e i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purchè la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Nuovo articolo non presente precedentemente =====>

Art. 8 - Recesso ed esclusione

Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso, con la richiesta di rimborso della propria partecipazione, nei casi previsti dalla Legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità previste dall'art. 2473 C.C. ~~in proporzione al valore del patrimonio netto contabile così come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato al momento della dichiarazione di recesso.~~

Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrisponden-

	<p>temente riducendo il capitale sociale in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile. et qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.</p> <p>Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, se non quelle disposte dall'art. 2466 c.c.</p>
<p><u>Art. 9 - Vincoli sulle azioni</u></p> <p>In caso di costituzione di pegno, usufrutto o altro vincolo reale sulle azioni, il diritto di voto deve permanere in capo al socio e non può essere trasferito al creditore pignoratizio, all'usufruttuario o comunque al soggetto terzo, ai quali la società non riconosce tale diritto.</p> <p><u>Art. 10 - Obbligazioni</u></p> <p>La Società può emettere obbligazioni al portatore e/o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p> <p>La Società non può emettere obbligazioni convertibili.</p>	
<p><u>Art. 11 - Assemblea degli Azionisti</u></p> <p>L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori della sede sociale.</p> <p>L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p> <p><u>Art. 13 Convocazione</u></p> <p>L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dall'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Ai sensi dell'art.</p>	<p><u>Art. 9 - Decisioni dei soci e Assemblea</u></p> <p>Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunte ai sensi dell'art. 2479-bis C.C. e di quanto disposto dal presente statuto.</p> <p>L'assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata anche fuori della sede sociale.</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti</p>

<p>2364 c.c., ultimo comma, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.</p>	<p>nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.</p>
<p><u>Art. 12 - Avviso di convocazione</u></p> <p>L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su uno dei seguenti quotidiani: Resto del Carlino, La Voce di Rimini, Corriere di Romagna, Corriere della Sera, Repubblica. In alternativa l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco della materie da trattare, nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> <p>In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p>	<p><u>Art. 10 - Avviso di convocazione</u></p> <p>L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai libri sociali, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.</p> <p>L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco della materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> <p>In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.</p> <p>In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, o anche da un socio.</p>
<p><u>Art. 14 - Intervento e voto</u></p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano</p>	<p><u>Art. 11 - Intervento e voto</u></p> <p>Hanno diritto di intervento all'as-</p>

<p>iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della stessa o che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione hanno depositato presso la sede sociale o gli Enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulta la loro legittimazione ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.</p> <p>Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.</p> <p>Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.</p>	<p>semblea i soci iscritti nel libro dei soci.</p> <p>Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.</p>
<p><u>Art. 15 - Presidenza e segreteria</u></p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato e, in mancanza, dall'Amministratore presente più anziano di età.</p> <p>Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.</p> <p>Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p>	<p><u>Art. 12 - Presidenza e segreteria</u></p> <p>Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.</p>
<p><u>Art. 16 - Costituzione e deliberazioni</u></p> <p>Le assemblee ordinaria e straordinaria</p>	<p><u>Art. 13 - Costituzione e deliberazioni</u></p> <p><u>ni</u></p>

<p>si costituiscono e deliberano a norma di legge.</p> <p>Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente dell'Assemblea.</p>	<p>Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.</p> <p>Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.</p> <p>La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al presidente dell'assemblea.</p>
<p>Art. 17 - Compiti dell'assemblea</p> <p>Le assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie previste per legge.</p>	<p><u>Art. 14 - Compiti dell'assemblea</u></p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie previste per legge.</p> <p>L'Assemblea, inoltre, delibera sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approvazione del budget; b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel budget; c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda; e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili.
<p>Art. 18 Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile:</p> <p>(i) il Comune di Riccione ha diritto a nominare quattro consiglieri, compreso il Presidente;</p> <p>(ii.) un Consigliere viene nominato dai soci di minoranza. La nomina del Consigliere avverrà a seguito di vota-</p>	<p><u>Art. 15 Organo Amministrativo</u></p> <p>La Società è amministrata alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal

zione. In particolare i soci di minoranza presenteranno uno o più candidati. Ciascun socio di minoranza potrà presentare un candidato. Il Presidente dell'Assemblea metterà a votazione ciascun candidato proposto ed alla votazione parteciperanno solamente i rappresentanti degli enti pubblici soci di minoranza sopra richiamati. Ciascun votante rappresenterà il numero delle azioni possedute che verranno utilizzate quale punteggio per il calcolo del risultato attribuibile a ciascun candidato. Verrà nominato Consigliere il candidato che riceverà il maggior numero di voti, calcolati secondo il numero delle azioni rappresentanti ciascun votante. Qualora due o più candidati dovessero ottenere lo stesso risultato di parità, allora verrà nominato Consigliere il più anziano.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli Amministratori nominati dal Comune di Riccione sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.

Il Consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

genere meno rappresentato.

L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente Statuto.

I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile, i soci di minoranza hanno diritto a nominare un consigliere; gli altri consiglieri, compreso il Presidente, saranno nominati dal Comune di Riccione.

L'amministrazione della Società è affidata a soggetti che non siano Soci e gli amministratori non possono essere dipendenti degli Enti soci. Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale. Si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconfiribilità.

Il consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

	<p>Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.</p> <p>Gli Amministratori nominati dal Comune di Riccione sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.</p>
<p>Art. 19 - Compiti del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364 del Cod. civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisti, e/o alienazioni di beni immobili; - acquisti di beni mobili registrati; - contratti di locazione di importo superiore a E. 15.000,00 annuo; - assunzione di dirigenti, accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari superiori a E. 100.000,00; - acquisizione e/o cessione di partecipazioni societarie. <p>Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente.</p> <p>Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 23 bis e 23 ter del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione relazione trimestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società.</p>	<p><u>Art. 16 - Compiti dell'organo amministrativo</u></p> <p>L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approvazione del budget; b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti, non previsti nel budget; c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero); d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda; e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili. <p>Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 22 e 23 del presente Statuto, l'organo amministrativo relazione semestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli</p>

	<p>obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società.</p>
<p>Art. 20 Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale o in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta al Presidente dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Collegio Sindacale.</p> <p>Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta, se il Presidente non vi provvede entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax, telex o e-mail, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Amministratore, e di ciascun Sindaco, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.</p>	<p><u>Art. 17 Convocazione del Consiglio di Amministrazione</u></p> <p>Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale o in videoconferenza, tutte le volte che il suo Presidente lo giudica necessario.</p> <p>Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta, se il Presidente non vi provvede entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax, telex o e-mail, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore, e di ciascun sindaco, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.</p>
<p>Art. 21 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.</p> <p>Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p><u>Art. 18 Deliberazioni dell'organo amministrativo</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.</p> <p>Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, le decisioni di quest'ultimo sono verbalizzate e sottoscritte nel libro delle decisioni dell'Amministratore</p>

	Unico.
<p><u>Art. 22 - Presidente</u></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.</p> <p>Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vice Presidente, se nominato e, in mancanza, all'Amministratore più anziano di età.</p> <p>Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.</p>	<p><u>Art. 19 Presidente - Amministratore Unico</u></p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'amministratore unico, è il legale rappresentante della Società.</p> <p>Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni solo al Presidente e non ad altri amministratori.</p> <p>La carica di Vice Presidente è attribuita solo per la individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento e non da luogo a compensi aggiuntivi.</p>
<p><u>Art. 22 bis - Direttore Generale</u></p> <p>E' istituita, ai sensi dell'art. 2396 C.C. la figura del Direttore Generale al quale competono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la responsabilità e gli atti in materia di gestione del personale; 2. la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti, acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi; 3. sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, commerciali e finanziarie della Società; 4. sottoporre al Consiglio di Amministrazione il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting infra annuale. 	<p><u>Art. 20 Direttore Generale</u></p> <p>E' istituita, ai sensi dell'art. 2396 C.C. la figura del Direttore Generale al quale competono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la responsabilità e gli atti in materia di gestione del personale; 2. la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti, acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi; 3. sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, commerciali e finanziarie della Società; 4. sottoporre all'organo amministrativo il progetto di budget, il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il relativo controllo di gestione e reporting periodico.
<p><u>Art. 23 - Collegio Sindacale</u></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e</p>	<p><u>Art. 21 - Collegio Sindacale Organo di controllo</u></p> <p>La società può nominare alternativa-</p>

da due membri supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Comune di Riccione ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

La carica di sindaco è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore in Enti pubblici territoriali.

Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti a norma dell'art. 2409 bis del Cod. Civ..

mente un Sindaco unico o un Collegio sindacale, quale organo di controllo. All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.

Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, lo stesso è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

~~L'organo di controllo i componenti del Collegio durano in carica tre esercizi ed è sono rieleggibile.~~

~~Il Presidente, un Sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Comune di Riccione ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.~~

~~La carica di sindaco è incompatibile con le cariche di consigliere o assessore in Enti pubblici territoriali.~~

Il collegio sindacale o, se nominato, il sindaco unico esercita la revisione legale dei conti a norma dell'art. 2409 bis del Cod. Civ..

Art. 23 bis - Coordinamento dei Soci - Poteri di Controllo

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il coordinamento dei soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti nominati dai

Art. 22 - Coordinamento dei Soci - Poteri di autorizzazione e controllo ex art. 2468 comma 3 c.c.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci istitui-

Comuni soci e dalla Provincia di Rimini.

Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti Iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria e gli atti di gestione di cui all'art. 19 2° comma del presente Statuto possono essere autorizzati dall'assemblea dei Soci solo previo parere conforme del Coordinamento. I pareri di cui al presente capoverso devono essere espressi obbligatoriamente almeno 5 giorni prima della convocazione dell'assemblea. A tal riguardo Geat S.p.A. si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti agli Enti soci per l'assunzione della delibera di indirizzo. Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi e lo stato della qualità del servizio risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società, nonché

scono il coordinamento dei soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti nominati dagli Enti Pubblici soci.

Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i soci e tra la società e i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società della stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Coordinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine dell'Assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli atti di competenza dell'assemblea e gli atti di gestione di cui all'art. 14 secondo paragrafo del presente Statuto possono essere autorizzati dall'assemblea dei soci solo previo parere conforme del Coordinamento. I pareri di cui al presente capoverso devono essere espressi obbligatoriamente almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea. A tal riguardo Geat si impegna a mettere a disposizione del Coordinamento gli atti soggetti a disamina o a parere preventivo almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea e, per quelli di competenza dell'Assemblea Straordinaria, contestualmente alla trasmissione degli atti agli Enti soci per l'assunzione

dalle relazioni trimestrali che il Consiglio di amministrazione trasmette all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società. I Soci si obbligano a non ampliare i poteri del Consiglio di Amministrazione se non previo parere del Coordinamento e comunque subordinando gli stessi ad un preventivo parere dell'Assemblea.

Il Coordinamento inoltre costituisce l'elemento catalizzatore degli atti di indirizzo degli Enti soci sugli argomenti di competenza dell'Assemblea straordinaria sottoposti all'esame dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte della compagine sociale.

~~della delibera di indirizzo.~~

Il Coordinamento verifica inoltre lo stato di attuazione degli obiettivi e lo stato della qualità del servizio risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società, nonché dalle relazioni ~~trimestrali~~ che l'organo amministrativo trasmette all'assemblea ~~ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale~~. Per l'esercizio del **potere di controllo**, il Coordinamento ha accesso **a tutti gli** atti della Società. I soci si obbligano a non ampliare i poteri **dell'organo amministrativo** se non previo parere del Coordinamento e comunque subordinando gli stessi ad un preventivo parere dell'Assemblea.

Il Coordinamento inoltre costituisce l'elemento catalizzatore degli atti di indirizzo degli Enti soci sugli argomenti di competenza dell'Assemblea. ~~straordinaria sottoposti all'esame dei Consigli Comunali dei Comuni facenti parte della compagine sociale.~~

Art. 23 ter - Funzionamento del Coordinamento Soci

Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio presidente, presso la sede della Società o

Art. 23 Funzionamento del Coordinamento Soci

Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.

Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Pre-

in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collaborazione ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Enti Soci a condizione che venga raggiunto almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In ogni caso è necessario il parere favorevole dell'Ente socio eventualmente interessato. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Coordinamento, stante l'obbligatorietà del parere di cui all'art. 23 bis, comma 3[^], in seconda convocazione il Coordinamento si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno tre rappresentanti dei Comuni Soci e le relative deliberazioni si intendano favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole dell'Ente interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente articolo, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.

sidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno **otto** giorni prima di quello fissato per la seduta.

Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collaborazione ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In ogni caso è necessario il parere favorevole dell'Ente socio eventualmente interessato **dalla decisione.**

~~Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Coordinamento, stante l'obbligatorietà del parere di cui all'art. 23 bis, comma 3[^], in seconda convocazione il Coordinamento si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno tre rappresentanti dei Comuni Soci e le relative deliberazioni si intendano favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole dell'Ente interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.~~

L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nel presente articolo, sono demandati ad apposito regolamento approvato in auto-amministrazione dall'organismo medesimo.

<p><u>Art. 24 - Compensi e rimborsi spese</u></p> <p>Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p>Le indennità dovute ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge.</p>	<p><u>Art. 24 Compensi e rimborsi spese</u></p> <p>All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p> <p>Le indennità dovute ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale sono deliberate dall'Assemblea a norma di legge.</p> <p>Non possono essere corrisposti all'organo amministrativo gettoni di presenza, e neppure premi di risultato o trattamenti di fine mandato dopo la conclusione dell'attività.</p>
<p><u>Art. 25 - Esercizi</u></p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.</p>	<p><u>Art. 25 Esercizio sociale</u></p> <p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.</p>
<p><u>Art. 26 Bilanci ed utili</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve mettere a disposizione dei soci il bilancio di esercizio corredato da relazione degli amministratori, nota integrativa e relazione dei sindaci nei tempi e modi di legge.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite di legge; - il residuo resta a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà. 	<p><u>Art. 26 Bilanci ed utili</u></p> <p>L'organo amministrativo deve mettere a disposizione dei soci il bilancio di esercizio corredato dalla sua relazione, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione dei sindaci nei tempi e modi di legge.</p> <p>Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite di legge; - il residuo resta a disposizione dell'assemblea per dividendo ai soci o per quelle destinazioni che determinerà.
<p><u>Art. 27 - Scioglimento della società</u></p> <p>In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le</p>	<p><u>Art. 27 - Scioglimento della società</u></p> <p>In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori</p>

modalità della liquidazione.	determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.
<u>Art. 28 - Disposizioni integrative</u> Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia.	<u>Art. 28 - Disposizioni integrative</u> Non potranno essere costituiti organi diversi rispetto a quelli previsti dal presente Statuto o dalle norme generali in materia di Società. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia.